

Ordinanza, Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino, 14.03.2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

SEZIONE UNICA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. *Omissis*/2014 promossa da:

CLIENTE

RICORRENTE

contro

BANCA

E

SOCIETÀ CESSIONARIA

RESISTENTI

Il Giudice dott. Rosario Lionello Rossino,

Letto il ricorso proposto dal cliente ai sensi dell'art.702 bis cpc;

Vista la comparsa di costituzione e risposta della BANCA e della società cessionaria;

Viste le note depositate dalle parti nel termine loro concesso;

a scioglimento della riserva assunta;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il cliente ha proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c. nei confronti della BANCA e della società cessionaria del credito, esponendo:

- che, in data 6 febbraio 2007, aveva stipulato con BANCA un contratto di mutuo fondiario di durata ventennale, avente ad oggetto l'erogazione della somma di 120.000,00 Euro, per la ristrutturazione della casa di abitazione;
- che, come era dato evincere anche dal documento di sintesi allegato al mutuo, il tasso di interesse praticato era "indicizzato all'Euribor <365> 3 mesi lettera, media mese precedente, pari per il mese di gennaio 2007 al 3,799%, arrotondato allo 0,10% superiore, maggiorato di uno spread pari a 1,50 punti, così che il tasso di interesse è attualmente determinato nella misura del 5,30% in ragione d'anno, con un minimo di 4% in ragione d'anno";
- che all'art.5 del contratto, erano inoltre previsti gli interessi di mora in misura pari al tasso convenzionale, maggiorato del 3%;
- che il tasso di mora, al momento della stipulazione del contratto di mutuo in questione, era pari al 8,49%;
- che tale interesse era senz'altro superiore al tasso soglia antiusura del 7,65%, rilevato nel periodo di riferimento, ed era, pertanto, da considerare usurario;

Ordinanza, Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino, 14.03.2015

- che il Decreto del Ministero dell'Economia del 19 dicembre 2006, adottato ai sensi dell'art.2 comma 1 Legge 7 marzo 1996 n.108, recante disposizioni in materia di usura, aveva, infatti, fissato la soglia dei tassi usurari da applicare ai mutui per il periodo I gennaio-31 marzo 2007, stabilendo che, per i mutui con garanzia reale a tasso variabile, il tasso effettivo globale medio era quello di 5,10%, che, aumentato della metà ex art.4 comma 4 della Legge 108/1996, corrispondeva al tasso sopra indicato del 7,65%;

- che, dunque, il tasso moratorio promesso al momento della conclusione del contratto doveva considerarsi usurario;

- che, di conseguenza, nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione l'art.1815 comma 2 c.c., secondo cui "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi";

- che esso ricorrente aveva, pertanto, diritto alla restituzione degli interessi già corrisposti e di quelli maturandi in corso di causa;

- che la presente azione era esercitata anche nei confronti della società cessionaria che erano stati trasferiti, in data 23 aprile 2012, i crediti nascenti dal contratto di mutuo in questione, nell'ambito di una complessa operazione di cartolarizzazione, ex legge 30.04.1999 n.130.

Premesso quanto sopra, il cliente ha chiesto:

- la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato da esso ricorrente e dalla BANCA il 6 febbraio 2007, nella parte relativa alla pattuizione degli interessi di mora;

- la condanna delle resistenti alla restituzione degli interessi percepiti, ciascuno per la parte di competenza;

- la condanna della società cessionaria alla restituzione degli interessi che sarebbero maturati in corso di causa;

- la dichiarazione che, per il futuro, esso ricorrente avrebbe dovuto restituire esclusivamente le rate relative alla quota capitale del mutuo.

Si sono costituite in giudizio la BANCA e la società cessionaria ed hanno resistito alla domanda del cliente, invocandone il rigetto.

Rileva il Giudicante che, anche a volersi prescindere dall'esame della questione circa la possibilità di applicare la norma sull'usura agli interessi di mora e di raffrontare il tasso di mora contrattuale con il tasso soglia, "costruito" sulla base del T.E.G. rilevato nei singoli Decreti Ministeriali via via succedutisi nel tempo, esplicitamente senza tenere in considerazione la maggiorazione prevista per la mora, e a volere dare, quindi, per ipotesi, risposta senz'altro affermativa al quesito ora prospettato, non potrebbe dichiararsi, nella specie, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo fondiario del 6 febbraio 2007, intercorso tra il ricorrente e BANCA invocata dal cliente.

La clausola 5 di tale contratto, infatti, dopo avere individuato i parametri per la determinazione del tasso di mora, stabilisce che "...Resta inteso che il tasso comprensivo della mora non dovrà comunque superare il limite previsto dalla Legge 7 marzo 1996 n.108...".

La usurarietà del tasso degli interessi moratori rimane, dunque, in ogni caso, esclusa, nella specie, in conseguenza della pattuizione della "clausola di salvaguardia" predetta nel mutuo che oggi ci occupa, dovendosi intendere, in caso di superamento del limite di cui alla Legge 7 marzo 1996 n.108, a seguito dell'utilizzazione dei parametri determinativi del tasso di mora, individuati nella parte precedente della clausola contrattuale in esame, che la misura di tale tasso sia pari al limite medesimo (sulla clausola di salvaguardia quale elemento che impedisce il superamento del tasso soglia, v. conforme, Tribunale Napoli, ord. 28 gennaio 2014; Tribunale Napoli Sez. V ord. 4 giugno 2014).

Ordinanza, Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino, 14.03.2015

Come pare evidente, le parti del contratto in esame hanno inteso evitare che, sia nella fase della pattuizione che in quella del successivo svolgimento del rapporto negoziale, l'utilizzazione dei parametri di determinazione della misura del tasso di mora, di cui alla stessa clausola 5 del negozio di mutuo del 6 febbraio 2007, comportasse il superamento del limite previsto dalla legge, prevedendo un meccanismo di contenimento, dotato del carattere della automaticità, che prevenisse la contrarietà a legge della clausola in questione.

Non si è in presenza, dunque, di clausola priva di senso logico o riferibile soltanto alla cd. "usura sopravvenuta", come vorrebbe fare intendere il ricorrente.

Va, in proposito, ricordato che l'art.1367 cc, in tema di interpretazione del contratto, stabilisce che "il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno".

Ogni domanda proposta dal ricorrente, nei confronti della BANCA e della società cessionaria deve essere, pertanto, rigettata.

Le spese di lite devono seguire la soccombenza.

Tenuto conto del valore della controversia (da 26.000,01 a 52.000,00 Euro) e dei parametri di cui all'art.4 del Decreto Ministeriale 10 aprile 2014 n.55, il compenso di avvocato può essere liquidato in 5870,50 Euro (1620,00 Euro per la fase di studio,1147,00 Euro per la fase introduttiva,1720,00 Euro per la fase di trattazione,1383,50 Euro per la fase decisoria).

Ai sensi dell'art.2 del DM 10 marzo 2014 n.55, spetta, poi, alle convenute il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% del compenso liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt.702 bis e ss cpc, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione assorbita o disattesa;

Rigetta ogni domanda proposta dal cliente nei confronti della BANCA e della società cessionaria;

Condanna il ricorrente a rimborsare alla BANCA ed alla società cessionaria, le spese di lite, liquidate in 5870,00 Euro per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Rimini, 14 marzo 2015

Il Giudice

Dott. Rosario Lionello Rossino

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*